



TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE PROPOSTE

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 n. 28 (in Gazz. Uff., 5 marzo, n. 53). - Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

- a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
- b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
- c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
- d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;
- e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.
- f) primo incontro di mediazione: il primo incontro informativo da tenersi tra le parti in lite e il mediatore che permetta di verificare la sussistenza di concreti presupposti per arrivare ad un accordo amichevole e di informare le parti sull'attività di mediazione e sui benefici fiscali di cui agli articoli 17 e 20.

Art.2 - Controversie oggetto di mediazione

- 1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
- 2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

CAPO II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art.3 - Disciplina applicabile e forma degli atti

- 1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.
- 2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
- 3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.



4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo.

Art.4 - Accesso alla mediazione

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale territorialmente competente a decidere la controversia secondo le disposizioni degli artt. 18 e ss. c.p.c. La competenza territoriale è derogabile dalla volontà congiunta delle parti. L'espletamento della mediazione presso un organismo non territorialmente competente può essere valutato dal giudice, in caso di mancata comparizione della controparte, come giusto motivo ai sensi del successivo art. 8.

1-bis. In caso di più domande relative alla stessa controversia presentate a più organismi di mediazione, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda, anche se territorialmente incompetente. Nell'atto di convocazione all'incontro di mediazione si deve indicare il giorno in cui l'organismo ha ricevuto l'istanza di mediazione.

2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Art.5 - Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, divisione, successioni ereditarie, diritti reali, patti di famiglia, società di persone, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità degli organi societari verso la società, i soci ed i creditori sociali, responsabilità contrattuale ed in particolare mandato, agenzia, contratti bancari ed assicurativi, trasporto, appalto e fornitura, compravendita, diffamazione col mezzo della stampa è tenuto preliminarmente a esperire il primo incontro di mediazione ai sensi del presente decreto o, in alternativa, il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, fino alla precisazione delle conclusioni o alla discussione della causa. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa rinvia la causa onde poter consentire il completamento della procedura di mediazione. Se invece la mediazione non è stata esperita, dispone l'interruzione del giudizio, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Al termine del procedimento di mediazione, in caso di esito negativo, le parti hanno trenta giorni di tempo per riassumere il giudizio ai sensi dell'art. 297 Cpc.



Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, ordina alle stesse di procedere alla mediazione. L'ordinanza può essere emessa entro l'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Con l'ordinanza di mediazione il giudice sospende il processo. Nel procedimento di mediazione instaurato su invito del giudice non si tiene il primo incontro informativo.

2-bis. In caso di mancata presentazione della istanza di mediazione nei termini previsti o indicati dal giudice, questi dichiara improcedibile l'azione eventualmente riassunta, condannando la parte negligente al pagamento delle spese del giudizio. In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara immediatamente esecutivo il decreto opposto.

2-ter Se una delle parti invitate dal giudice non si presenta in mediazione, la parte che diligentemente si è presentata può chiedere che il mediatore formuli una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 11 seguente.

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

4. I commi 1 e 2 non si applicano:

- a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
- c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
- d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- e) nei procedimenti in camera di consiglio;
- f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e interrompe il giudizio o l'arbitrato. Quando invece la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi, il giudice o l'arbitro rinvia il procedimento ad altra udienza, consentendo di terminare il procedimento di mediazione. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto. In caso di esito positivo del procedimento di mediazione con obbligo derivante da clausola contrattuale, i compensi degli arbitri eventualmente incaricati dovranno essere congruamente ridotti.

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.



Art. 5 bis - Monitoraggio degli uffici giudiziari e obiettivi di stabilità

1. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il giudice valuta i procedimenti del suo ruolo ai sensi del comma 2 del presente articolo e presenta al capo dell'ufficio una relazione che riporti il numero complessivo delle cause inviate in mediazione e del numero delle cause abbandonate o cancellate dal ruolo in seguito al conseguimento dell'accordo raggiunto in mediazione. La mancata presentazione di tale relazione sarà valutata negativamente ai sensi della lettera b del secondo comma dell'art. 11 del decreto legislativo 05 aprile 2006, n. 160.
2. Gli inviti rivolti alle parti ad andare in mediazione sono valutate al fine della produttività del giudice, ai sensi della lettera b del secondo comma dell'art. 11 del decreto legislativo 05 aprile 2006, n. 160.
3. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'applicazione del quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell'ambito dell'attività di pianificazione prevista dall'articolo 37, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire la mediazione su ordinanza del giudice, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura, che ne tiene conto ai sensi dell'art. 46, primo comma, del decreto legislativo 05 aprile 2006, n. 160, e al Ministero della giustizia.
4. Le mediazioni su invito del giudice che si concludono con accordo amichevole concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 25, lett. E della legge di stabilità n. 228/2013

Art.6 - Durata

1. L'organismo di mediazione entro 10 gg dal ricevimento dell'istanza di mediazione fissa il primo incontro nei successivi 30 giorni.
2. Il primo incontro informativo di cui all'art. 1, lett. f) può essere rinviato per motivi oggettivi e su istanza di parte. In ogni caso non può protrarsi oltre 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Qualora il procedimento di mediazione si protragga oltre al primo incontro di mediazione, il procedimento di mediazione ha una durata massima di quattro mesi, salvo accordi di proroga concordata tra le parti, il mediatore e l'organismo.
4. I termini di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di deposito della domanda di mediazione, e non sono soggetti a sospensione feriale.

Art.7 - Effetti sulla ragionevole durata del processo

1. Il periodo di cui all'articolo 6, non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Art.8 - Procedimento

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore esperto in materia e fissa il primo incontro tra le parti e il mediatore non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
- 1-bis. In caso di questioni che prevedono particolari difficoltà giuridiche, il responsabile dell'organismo deve nominare almeno un mediatore avvocato o laureato in giurisprudenza.



- 1-ter. Nelle procedure di valore superiore ad € 5.000,00 le parti debbono essere assistite da un avvocato o un praticante abilitato al patrocinio, fermo restando l'obbligo della presenza personale della parte o di un suo procuratore generale o speciale. Non si applica l'art. 83, terzo comma Cpc.
2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.
4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.
5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
6. Il giudice, alla prima udienza di comparizione, nelle controversie i cui all'art. 5, comma 1, condanna la parte che non si sia presentata al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo alla ripetizione delle spese di mediazione in favore della parte più diligente.

Art.9 - Dovere di riservatezza

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione e' tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Art.10 - Inutilizzabilità e segreto professionale

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e' ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, ne' davanti all'autorità giudiziaria ne' davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Art.11 – Conciliazione e proposta

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.
2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta



non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti prevedono di dover concludere uno dei contratti o di dover compiere uno degli atti previsti dall'articolo 2643 e 2645 del codice civile, la sottoscrizione del processo verbale viene autenticata dal mediatore ed il Conservatore dei Registri immobiliari è obbligato a trascriverla nei modi e nei termini di cui all'art. 2645-bis CC. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

5-bis. Il regolamento dell'organismo può prevedere la possibilità che le parti deferiscano al mediatore, su base assolutamente volontaria, il potere di formulare una proposta risolutiva, eventualmente tra un minimo ed un massimo, accettata preventivamente. In tal caso, la proposta dirime la controversia e viene recepita nel verbale di conciliazione.

Art. 11-bis – Rapporti con eventuale arbitrato

1. Qualora, nel corso del procedimento di mediazione, s'intenda compromettere la controversia in arbitri, il mediatore conclude la procedura con un verbale di accordo che può anche contenere la convenzione di arbitrato. In tal caso, non sono dovuti gli ulteriori compensi per il raggiungimento dell'accordo.

2. Il mediatore non può essere anche arbitro della medesima controversia.

3. Qualora, nel corso di un procedimento di arbitrato, le parti dovessero decidere di attivare un procedimento di mediazione, l'arbitro sospende il giudizio e concede alle parti il termine il deposito dell'istanza di mediazione. Se nessuno deposita l'istanza nei termini assegnati, il giudizio arbitrale dev'essere riassunto entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato a cura della parte più diligente, altrimenti il procedimento si estingue e l'arbitro può richiedere alle parti l'intero compenso.

4. Qualora la mediazione delegata dall'arbitro si dovesse concludere positivamente, l'arbitro potrà richiedere alle parti solo il cinquanta per cento del compenso stabilito.

5. La presenza di clausola compromissoria non impedisce il ricorso al procedimento di mediazione preventivo, anche con riferimento alle opere pubbliche ed in genere alla pubblica amministrazione.

Art.12 - Efficacia esecutiva ed esecuzione

1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo è stato redatto.

2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.



2-bis. Possono essere altresì omologati, alle medesime condizioni indicate dal primo comma, gli accordi raggiunti con l'assistenza di avvocati anche fuori dalla procedura di mediazione. In tali casi, gli avvocati attestano la non contrarietà del verbale o del lodo all'ordine pubblico o a norme imperative. Se l'accordo raggiunto è successivo ad una procedura di mediazione e corrisponde alla proposta del mediatore, all'organismo di appartenenza sono dovute le eventuali maggiorazioni previste per il raggiungimento dell'accordo.

Art.13 - Spese processuali

1. Qualora una parte non si presenti in mediazione senza giustificato motivo o rifiuti una proposta di accordo ragionevole ed equilibrata, successivamente confermata dalle risultanze processuali, il giudice la condanna a rifondere tutte le spese processuali e di mediazione, applicando eventualmente l'art. 96 Cpc.

Art.14 - Obblighi del mediatore

1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

2. Al mediatore e' fatto, altresì, obbligo di:

- a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
- b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;
- c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
- d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.

Art.15 - Mediazione nell'azione di classe

Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

CAPO III

ORGANISMI DI MEDIAZIONE

Art. 16 - Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Gli organismi devono essere iscritti nel registro.



2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

Il Ministero della Giustizia, negli anzidetti decreti, stabilisce le caratteristiche idonee a garantire adeguate competenze relazionali, giuridiche e tecniche dei mediatori, nonché gli obblighi di aggiornamento e di formazione continua

3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento nonché se l'organismo presenti caratteristiche organizzative e strutturali adeguate allo svolgimento delle mediazioni.

4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.

5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.

6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 17 - Risorse, regime tributario e indennità

1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.



2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione o prodotti durante il procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, ivi compreso i costi di notifica.

3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

3-bis. Gli atti o i contratti di cui agli artt. 2643 e 2645 c.c. compiuti o sottoscritti in ottemperanza agli impegni presi in mediazione come da verbale di mediazione fanno parte integrante dello stesso e godono dei benefici fiscali di cui ai precedenti comma 1 e 3.

4. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

- a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
- b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
- c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;
- d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

5-bis. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, in caso di procedimento di mediazione concluso all'incontro informativo, è dovuto unicamente un importo pari al contributo unificato per le mediazioni di valore fino ad € 1.100,00 e pari ad € 65,00 per le mediazioni di valore superiore, senza il pagamento di ulteriori diritti o indennità. La parte invitata in mediazione non dovrà corrispondere nulla all'organismo di mediazione per la mera comparizione all'incontro informativo.

5-ter. In caso di successivo espletamento del giudizio, detti costi potranno essere detratti dalla parte istante con quelli da sostenere per il pagamento del contributo unificato, mediante deposito della fattura dell'ente di mediazione al momento dell'iscrizione a ruolo della causa.

5-quater. Detta ultima disposizione non si applica in caso di mediazione espletata su ordine del giudice.

5-quinquies. Le indennità corrisposte agli organismi di mediazione per lo svolgimento dell'incontro informativo negli anzidetti casi, sono escluse dal campo IVA ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche, limitatamente agli importi indicati nel comma 5-bis.

6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell'attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.



7. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente. 8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3 e 5-bis e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.

Art. 18 - Organismi presso i tribunali

1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

Art. 19 - Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio

1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.

2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA

Art. 20 - Credito d'imposta

1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

2. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziare e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.



3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Art. 21 - Informazioni al pubblico

1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

Capo V

ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 22 - Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: «5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;».

Art. 23 – Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.

Art. 24 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.